

Statuto Associazione

1 Denominazione

È costituita l'associazione denominata *terrarossa Associazione di Promozione Sociale*, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Tricase (LE) e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4 Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l'Associazione si propone di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzarne il potenziale di crescita. L'Associazione si propone di favorire l'empowerment sociale e culturale dei giovani e delle comunità di riferimento. L'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117:

lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte ad associati e ai loro familiari, a bambini in età prescolare, giovani in età di obbligo scolastico, a lavoratori che devono riqualificarsi e trovare nuove occasioni lavorative, a soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate, per promuovere e organizzare attività di educazione, istruzione, formazione e didattica, anche approvate e finanziate da enti pubblici lettera e), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, , per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e realizzare iniziative e campagne di monitoraggio, conservazione e risanamento del territorio e dell'ambiente, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini
- promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché interventi diretti alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente
- in partenariato, convenzione o incarico, nei confronti di Enti comunali, provinciali e regionali, compresi Enti Parco e Aree Protette, il personale dell'associazione potrà occuparsi di apertura, manutenzione e sfalcio di sentieri, vie mulattiere, aree di sosta picnic e isole ecologiche, anche in

zone di interesse naturalistico. Ricognizione e rilievo nuova sentieristica e progettazione itinerari rurali e costieri. Attività di salvaguardia ambientale compreso lo svuotamento cestini e trespoli, pulizia e sfalcio anche ad opera di soggetti svantaggiati e mediante l'ausilio di animali. Realizzazione di tutte le azioni di sensibilizzazione, anche mediante produzione e diffusione di contenuti multimediali, per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in natura e per la promozione dell'educazione, la conoscenza ed il rispetto per l'ambiente

- Promuovere azioni di rilancio e sviluppo dell'apicoltura come attività produttiva di importanza storico culturale nell'areale salentino ma soprattutto per favorire l'incremento delle api e dei servizi ecosistemici di impollinazione, monitoraggio e conservazione dell'ambiente naturale ed incremento delle produzioni agricole, che questi straordinari insetti forniscono
- promuovere e valorizzare l'ecologia, il riciclo, l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane

lettera f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:

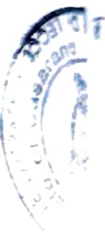
- progettare e realizzare interventi diretti a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali
- riqualificare l'ambiente rurale e naturale costiero come anche le periferie, con iniziative, azioni e progetti inerenti l'animazione culturale, artistica, ambientale
- promuovere ogni attività finalizzata ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali
- promuovere e organizzare iniziative culturali e ricreative al fine di salvaguardare i costumi e le tradizioni del territorio, sensibilizzare e favorire la riscoperta del patrimonio ambientale e culturale e di migliorare la loro conoscenza

lettera h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in campi relativi alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione, alla tutela e alla valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico e naturalistico, alla salvaguardia dell'ambiente, all'ecologia e allo sviluppo sostenibile, e campi di ricerca affini.

L'Associazione inoltre potrà avviare ogni azione, progetto e collaborazione con Centri di ricerca, Università, Enti ed associazioni, al fine della conservazione della biodiversità e del recupero e salvaguardia dei sistemi ecologici e dei servizi da essi forniti, nella zona costiera di riferimento, compresa la biodiversità coltivata e edule spontanea legata alla della cultura del cibo locale.

Agroecosistemi, territorio naturale interno e ambiente costiero trovano nel panorama regionale, e ancor più nella stretta penisola salentina, una forte continuità e interdipendenza: la terra, il mare, l'ambiente e gli ecosistemi costieri e marini, necessitano di azioni di salvaguardia e valorizzazione trasversali che, unitamente alle produzioni responsabili agricole e ittiche, possono rappresentare nuove opportunità lavorative e di sviluppo sociale ed economico collettivo, alle quali la cooperativa intende partecipare

lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati e ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità:



- promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura
- promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi
- produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell'Associazione
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali
- promuovere la partecipazione dell'Organizzazione alla gestione, anche condivisa, di biblioteche, centri culturali, parchi tematici, orti sociali, giardini e altri "beni comuni" compresi beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promuovere altresì la partecipazione del volontariato sociale, per lo sviluppo di progetti ed attività ad alto impatto, nei confronti di fasce vulnerabili della popolazione, (es.: distribuzione refezione e/o spesa a domicilio di anziani, dopo scuola sociali, baby sitting di comunità, attività artistiche per giovani e ogni altra iniziativa) mediante attivazione di programmi di servizio civile internazionale, come anche attraverso la partecipazione dei singoli soci volontari ed ulteriori volontari e collaboratori esterni alla compagine sociale, nei limiti previsti dalla normativa;

lettera k), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire la valorizzazione del proprio territorio e il benessere sociale degli associati, dei loro familiari e della collettività
- valorizzare l'aggregazione, la socialità, la solidarietà e la condivisione per un turismo equo, partecipativo, sostenibile e inclusivo, anche in convenzione con gli enti pubblici
- incrementare l'offerta dei servizi alla fruizione sostenibile del territorio di riferimento e lo sviluppo del turismo sociale e di comunità, lento e accessibile, mediante l'organizzazione e fornitura di servizi di noleggio biciclette e mezzi ecologici, agriturismo, laboratori del gusto e di filiera, degustazione dei sapori autentici di comunità, servizi di guide e accompagnatori etc.

lettera l), formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività di formazione per minori al fine di ridurre le carenze didattiche e sociali, di fornire opportunità di crescita e di garantire un aiuto alle famiglie
- promuovere e organizzare attività e servizi educativi e sociali
- realizzare progetti di sostegno e di animazione, anche in convenzione con altri enti pubblici e privati

lettera n), cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- prendere parte a progetti di cooperazione internazionale, per la diffusione di buone pratiche agricole e sociali, e di tutti i mestieri tradizionali locali (dell'artigianato e dell'agricoltura) in altri paesi del Mediterraneo e più in generale in paesi in via di sviluppo

- cooperare allo sviluppo e fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo e vittime di catastrofi al fine di sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in stato di bisogno e promuovere uno sviluppo sostenibile
- favorire la fornitura di servizi, le missioni di esperti e un più efficace utilizzo delle risorse economiche di cui dispongono i Paesi meno avanzati, attraverso la diffusione delle conoscenze, la valorizzazione delle risorse umane, l'afflusso di capitali e l'aumento totale delle risorse a disposizione dei paesi beneficiari degli interventi
- promuovere la prevenzione dei conflitti, i processi di pacificazione, di riconciliazione, di consolidamento e di rafforzamento delle istituzioni democratiche

lettera o), attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata nel territorio d'azione o anche in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare programmi di autosviluppo per aree sottosviluppate
- collaborare con popolazioni per dare opportunità di progresso economico-sociale di promozione umana e civile, soprattutto alle fasce più deboli delle popolazioni
- creare opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile
- promuovere e partecipare a progetti e iniziative per prevenire o risolvere situazioni di emarginazione
- promuovere rapporti di solidarietà e sviluppare progetti di cooperazione allo sviluppo
- lottare contro gli sprechi e l'eccessivo consumismo in prospettiva di una migliore qualità della vita

L'Associazione, anche al fine di creare opportunità lavorative e di favorire lo sviluppo di una filiera del cibo etica, sociale, a chilometro zero, rispettosa della salute del consumatore e dell'ambiente, potrà partecipare all'attivazione e conduzione condivisa di laboratori di servizio per le comunità locali rurali e costiere, a disposizione dei produttori, per la trasformazione delle derrate in prodotti confezionati o in pasti da destinare alla refezione scolastica e sociale

lettera p), servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere ed erogare servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione ai lavoratori in crisi occupazionale, a persone svantaggiate o con disabilità e ai lavoratori che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa
- organizzare progetti finalizzati al sostegno psicologico e sociale per il reinserimento nel mondo lavorativo

- creare iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, per migliorare i problemi connessi al disagio occupazionale dei lavoratori e al loro reinserimento lavorativo
- promuovere relazioni e contatti con il mondo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale per sviluppare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- svolgere ricerche e analisi sulle evoluzioni del mercato del lavoro

lettera r), accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività solidali, di soccorso e di tutela della salute fisica e psicologica di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
- promuovere e supportare attività, servizi, iniziative volte a sostenere pratiche solidali nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
- sostenere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociosanitaria e lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale

lettera s), agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare progetti di integrazione socio-lavorativa di lavoratori con disabilità e di lavoratori o persone svantaggiati nonché di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale
- promuovere e organizzare attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
- promuovere e organizzare servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante
- promuovere e organizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica
- organizzazione di attività esperienziali e ricreazionali, empowerment delle competenze, formazione non convenzionale, work experience e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in agricoltura (giovani in condizione di disagio sociale, occupazionale ed economico; migranti; ex detenuti o persone soggette a misure alternative alla pena; utenti psichiatrici in carico a Comunità di riabilitazione e ai Centri di salute mentale di zona; ospiti dei centri anziani e più in generale nei confronti di ogni ulteriore fragilità sociale)

lettera v), promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata attraverso percorsi culturali, educativi e sociali
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive

- creare iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, per migliorare i problemi connessi al disagio occupazionale dei lavoratori e al loro reinserimento lavorativo
- promuovere relazioni e contatti con il mondo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale per sviluppare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- svolgere ricerche e analisi sulle evoluzioni del mercato del lavoro

lettera r), accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività solidali, di soccorso e di tutela della salute fisica e psicologica di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
- promuovere e supportare attività, servizi, iniziative volte a sostenere pratiche solidali nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
- sostenere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociosanitaria e lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale

lettera s), agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare progetti di integrazione socio-lavorativa di lavoratori con disabilità e di lavoratori o persone svantaggiati nonché di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale
- promuovere e organizzare attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana
- promuovere e organizzare servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante
- promuovere e organizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica
- organizzazione di attività esperienziali e ricreazionali, empowerment delle competenze, formazione non convenzionale, work experience e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in agricoltura (giovani in condizione di disagio sociale, occupazionale ed economico; migranti; ex detenuti o persone soggette a misure alternative alla pena; utenti psichiatrici in carico a Comunità di riabilitazione e ai Centri di salute mentale di zona; ospiti dei centri anziani e più in generale nei confronti di ogni ulteriore fragilità sociale)

lettera v), promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata attraverso percorsi culturali, educativi e sociali
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive

lettera w), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244., per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere la salvaguardia dei diritti fondamentali e la dignità di ciascun individuo senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione attraverso percorsi culturali, educativi e sociali
- promuovere azioni per la tutela della libertà personale, di pensiero, di riunione, di religione, economica, del diritto al lavoro, dell'assistenza, dello studio, della tutela della salute
- prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, connessa a qualsiasi caratteristica sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere della persona umana
- affermare la cultura della convivenza civile per la piena valorizzazione delle pari opportunità e per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere
- informare e sensibilizzare sui temi dei diritti umani e sulla loro violazione attraverso la tutela e l'assistenza alle persone vittime di violazione dei diritti umani, civili, sociali e politici

lettera z), riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- predisporre progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di legalità e all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati
- creare e rafforzare il senso civico e la legalità, favorendo il dialogo e la collaborazione con enti pubblici e privati, imprese, professionisti.

Inoltre, l'Associazione provvederà a promuovere le attività svolte dall'Associazione, collaborando se necessario con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, nonché a organizzare ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5 Ammissione, diritti e doveri degli associati

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, ad eccezione del recesso, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art. 24 c.c.

L'associato, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, ad eccezione del recesso, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art. 24 c.c.

L'associato, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6 **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

7 **Elezioni alle cariche associative**

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8 **Assemblea degli associati**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'ammissione degli aspiranti associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal consiglio direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal consiglio direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:
- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9 **Funzionamento dell'assemblea degli associati**

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10 **Organo amministrativo (consiglio direttivo)**



L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11 Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, viene eletto dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica anni 3. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino all'elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12 Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea elegge un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì eletto un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Revisore legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

15 Collegio dei probiviri

L'assemblea può eleggere il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il collegio dei probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità dell'associato, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal segretario del collegio dei probiviri al consiglio direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

16 Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

18 Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

19 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

20 Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

21 Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi della legge e in particolare degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 14 del d. Lgs. 117/2017, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

22 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento elegge un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

23 Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

24 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 21 MAG. 2024
SERIE 3 NUMERO 471
VERSATE EURO 340,80

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Aventuroso

* Firma su delega del direttore provinciale

